ALL. CC. 21/2014

*Comune di ALI' TERME (Prov. MESSINA)*

**UFFICIO TRIBUTI**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC


| Art. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | **TITOLO I – NORME GENERALI** |
| 1 | Oggetto e scopo del regolamento |
| | **TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TARI** |
| 2 | Presupposto della tassa |
| 3 | Determinazione della superficie |
| 4 | Aree tassabili |
| 5 | Locali ed aree non utilizzate |
| 6 | Soggetti passivi |
| 7 | Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche |
| 8 | Obbligazione tributaria |
| 9 | Piano finanziario e tariffe |
| 10 | Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio |
| 11 | Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta |
| 12 | Riduzione tariffa per particolari categorie |
| 13 | Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione |
| 14 | Tariffa giornaliera di smaltimento |
| 15 | Tariffe per utenze domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività |
| 16 | Tariffe per utenze non domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività |
| | **TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASI** |
| 17 | Presupposto del tributo |
| 18 | Soggetti passivi |
| 19 | Riduzioni per particolari categorie |
| 20 | Detrazione per abitazione principale |
| 21 | Dichiarazione |
| 22 | Individuazione dei servizi indivisibili |
| | **TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'IMU** |
| 23 | Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze |
| 24 | Assimilazioni all'abitazione principale |
| 25 | Applicazione dell'Imu alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti |
| 26 | Fabbricati fatiscenti |
| 27 | Detrazione per l'abitazione principale |
| 28 | Valore aree fabbricabili |
| | **TITOLO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA** |
| 29 | Approvazione aliquote e tariffe |
| 30 | Dichiarazione di imposta |
| 31 | Riscossione del tributo |
| 32 | Funzionario responsabile |
| 33 | Accertamenti |
| 34 | Ritardati od omessi versamenti |
| 35 | Ravvedimento operoso |
| 36 | Importi di modesto ammontare |
| 37 | Rimborsi |
| 38 | Compensazione ed accollo |
| | **TITOLO VI – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE** |
| | **CAPO I – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE** |
| 39 | Principi generali |
| 40 | Informazione dei contribuenti |
| 41 | Conoscenza degli atti e semplificazione |
| 42 | Motivazione degli atti - Contenuti |
| 43 | Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti |
| 44 | Interpello del contribuente |
| | **CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE** |
| 45 | Accertamento con adesione |
| 46 | Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione |
| 47 | Procedura per l'accertamento con adesione |
| 48 | Atto di accertamento con adesione |
| 49 | Adempimenti successivi. |
| 50 | Perfezionamento della definizione |
| | **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI** |
| 51 | Norme abrogate |
| 52 | Pubblicità del regolamento e degli atti |
| 53 | Casi non previsti dal presente regolamento |
| 54 | Rinvio dinamico |
| 55 | Tutela dei dati personali |
| 56 | Termine per la conclusione dei procedimenti |
| 57 | Entrata in vigore del regolamento |


Cod. 853540.2.a
Grafiche E. Gaspari

# TITOLO I
# NORME GENERALI

## Art. 1
## Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovverosia l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

# TITOLO II
# DISCIPLINA DELLA TARI

## Art. 2
## Presupposto della tassa
*(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)*

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.. Sono escluse dalla tassazione:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoio, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione ; In caso di lavori di restauro o ristrutturazione parziale l'esenzione riguarda solo la superficie dell'unità immobiliare oggetto dei lavori,

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi ;le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio:

Le circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale , ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

## Art. 3
## Determinazione della superficie
*(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)*

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

| N | ATTIVITA' | Percentuale di riduzione della superficie |
|---|---|---|
| 1 | – lavanderie a secco, tintorie non industriali | 15% |
| 2 | – laboratori fotografici, eliografie | 15% |
| 3 | – autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante | 15% |
| 4 | – gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici | 15% |
| 5 | – laboratori di analisi | 15% |
| 6 | – autoservizi, autolavaggi, autorimesse | 15% |
| 7 | – allestimenti, insegne | 15% |
| 8 | – tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie | 15% |
| 9 | – macellerie,attività di lavorazione carni | 15% |
| 10 | – falegnamerie,lavorazione ferro e alluminio,lavorazione marmi e affini | 15% |

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

## Art. 4
## Aree tassabili
*(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)*

1. Si considerano aree tassabili:
   *a)* tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
   *b)* tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
   *c)* le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
   *d)* qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
   *e)* tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

## Art. 5
## Locali ed aree non utilizzate
*(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)*

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino suscettibili di produrre rifiuti.

## Art. 6
## Soggetti passivi
*(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)*

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## Art. 7
## Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche
*(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)*

**A)** Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3 - sacchi e sacchetti di carta o platica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6 - paglia e prodotti di paglia;
7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10 - feltri e tessuti non tessuti;
11 - pelle e simil-pelle;
12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
20 - nastri abrasivi;
21 - cavi e materiale elettrico in genere;
22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
26 - accessori per l'informatica.

**B)** I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

**C)** sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

**D)** non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

## Art. 8
## Obbligazione tributaria
*(Art. 1, commi 642 L. 147/2013)*

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

*a)* quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
*b)* in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

## Art. 9
## Piano finanziario e tariffe
*(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)*

1. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## Art. 10
## Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio
*(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)*

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sui spese fino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto,su domanda documentata alla restituzione, da parte del comune, di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 5% di quanto dovuto per il periodo considerato.

## Art. 11
## Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta
*(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)*

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

| MISURA DELLA RIDUZIONE | DISTANZA DAL CONTENITORE PIÙ VICINO |
|---|---|
| 30% | non più di 1000 ml. |
| 40% | non più di 2000 ml. |
| 50% | oltre 2000 ml. |

## Art. 12
## Riduzione tariffa per particolari categorie
*(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)*

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

| N. | DESCRIZIONE | RIDUZIONE % |
|---|---|---|
| 1 | Abitazioni con unico occupante | 0,00 |
| 2 | Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo | 20 |
| 3 | Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente | 0,00 |
| 4 | Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, se iscritti nell'AIRE di questo Comune | 30 |
| 5 | Fabbricati rurali ad uso abitativo | 50 |

2. Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4.Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili e comunque viene applicata quella più conveniente per l'utente

5. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

6. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

## Art. 13
## Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 15 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 15 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

8. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

## Art. 14
## Tariffa giornaliera di smaltimento
*(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)*

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (cento per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

## Art. 15
## Tariffe per utenze domestiche
## Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
*(d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)*

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R .:

a) Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi o coabitante il numero degli occupanti è quello complessivo;

b) Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune , per le utenze intestate a soggetti residenti all'estero, si assume , convenzionalmente, come numero di occupanti due componenti.

c) Per le utenze cantine, garage, depositi pertinenze di abitazioni residenziali e non residenziali viene applicata la quota fissa; per le utenze cantine, garage, depositi non pertinenziali viene applicata la quota fissa, e si assume per quota variabile , convenzionalmente, come numero di occupanti due componenti.

Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) e b) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati, permanentemente o per un periodo superiore all'anno, presso case di cura e di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato, o di chi legalmente lo rappresenta e dietro presentazione di relativa documentazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo rispetto alla data di presentazione della richiesta stessa .

2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

### Tabella 1

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche*

| Numero componenti del nucleo familiare | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare | |
|---|---|---|
| | MINIMO | MASSMO |
| 1 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | 0,88 | 0,88 |
| 3 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,08 | 1,08 |
| 5 | 1,11 | 1,11 |
| 6 o più | 1,10 | 1,10 |

### Tabella 2

*Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche*

| Numero componenti del nucleo familiare | Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare | |
|---|---|---|
| | MINIMO | MASSMO |
| 1 | 0,60 | 1,00 |
| 2 | 1,40 | 1,80 |
| 3 | 1,80 | 2,30 |
| 4 | 2,20 | 3,00 |
| 5 | 2,90 | 3,60 |
| 6 o più | 3,40 | 4,10 |

Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

## Art. 16
## Tariffe per utenze non domestiche
## Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
*(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)*

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione *l'art. 6 del* d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R.:

a) Nella categoria non domestiche rientrano le comunità, le associazioni, le attività commerciali, industriali,artigianali, di servizio, professionali, le attività produttive in genere e comunque ogni altra tipologia di utenza non rientrante fra le utenze domestiche.

b) La classificazione dei locali e delle aree ad uso non domestico avviene secondo la destinazione d'uso degli stessi . Tale classificazione è effettuata,altresì, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, in riferimento alle quali è determinata la specifica tariffa da applicare.

c) I locali eventualmente adibiti al usi diversi da quelli di cui alle citate categorie, sono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo di cui al precedente comma.

2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

## Tabella 3

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche*

| Cat. | ATTIVITA' | Kc Coefficiente potenziale produzione | |
|---|---|---|---|
| | | MINIMO | MASSIMO |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,29 | 0,52 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,44 | 0,74 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,66 | 0,75 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,34 | 0,52 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,01 | 1,55 |
| 6 | B&B -Alberghi senza ristorante | 0,85 | 0,99 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,89 | 1,20 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,90 | 1,05 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 0,44 | 0,63 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli<br>Idem utenze giornaliere | 0,94<br>1,88 | 1,16<br>2,32 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,02 | 1,52 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,78 | 1,06 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,91 | 1,45 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,41 | 0,86 |

| Cat. | ATTIVITA' | Kc Coefficiente potenziale produzione | |
|---|---|---|---|
| | | MINIMO | MASSIMO |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,67 | 0,95 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie<br>Idem utenze giornaliere | 5,54<br>11,08 | 8,18<br>16,36 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 4,38 | 6,32 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,57 | 2,80 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,14 | 3,02 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante<br>Idem utenze giornaliere | 0,34<br>0,68 | 10,88<br>21,76 |
| 21 | Discoteche, night club | 1,02 | 1,75 |

# Tabella 4

*Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche*

| Cat. | ATTIVITA' | Kd Coefficiente di produzione Kg/m² anno | |
|---|---|---|---|
| | | MINIMO | MASSIMO |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,54 | 4,55 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 3,83 | 6,50 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 5,80 | 6,64 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 2,97 | 4,55 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 8,91 | 13,64 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 7,51 | 8,70 |
| 7 | Case di cura e riposo | 7,80 | 10,54 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 7,89 | 9,26 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 3,90 | 5,55 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 8,24 | 10,21 |
| | Idem utenze giornaliere | 16,48 | 20,42 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 8,98 | 13,34 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 6,85 | 9,34 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 7,98 | 12,75 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,72 | 7,53 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 5,91 | 8,34 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 48,74 | 71,99 |
| | Idem utenze giornaliere | 97,48 | 143,98 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 38,50 | 55,61 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,00 | 24,68 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 18,80 | 26,55 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 3,00 | 95,75 |
| | Idem utenze giornaliere | 6,00 | 191,50 |
| 21 | Discoteche, night club | 8,95 | 15,43 |

# TITOLO III
# DISCIPLINA DELLA TASI

## Art. 17
## Presupposto del tributo
*(Art. 1, comma 669, L. 147/2013)*

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU.

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

## Art. 18
## Soggetti passivi
*(Art. 1, commi 671-674 e 681 L. 147/2013)*

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 20. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del *20%* dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## Art. 19
## Riduzioni per particolari categorie
*(Art. 1, commi 679 e 682, L. 147/2013)*

1. La TASI si applica in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

| N. | DESCRIZIONE | RIDUZIONE % |
|---|---|---|
| 1 | Abitazioni con unico occupante | 00 |
| 2 | Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo | 00 |
| 3 | Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente | 00 |
| 4 | Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero | 00 |
| 5 | Fabbricati rurali ad uso abitativo | 50 |
| 6 | Nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente è inferire ad Euro | 00 |
| 7 | Riduzione al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico... | 50 |

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

**Art. 20**
**Detrazione per abitazione principale**

1. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento, è riconosciuta una detrazione pari a :

- Euro 00,00 ;

2. La detrazione di cui al comma 1 è elevata a Euro 100 limitatamente ai seguenti casi:

- nuclei famigliari con presenza di un soggetto con disabilità al 100 %;

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare adibita abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento, è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, all'occupante, tenuto a versare la TASI nella misura del 20% ai sensi dell'art. 21, comma 6, è riconosciuta una detrazione pari a :

- Euro 00,00;

4. La detrazione di cui al comma 3 è elevata a Euro 100 limitatamente ai seguenti casi:

- nuclei famigliari con presenza di un soggetto con disabilità al 100 %;

5. Le detrazioni di cui ai commi precedenti sono rapportate ad anno. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta sino a concorrenza dell'imposta dovuta.

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure a favore dell'imposta dovuta dal possessore e/o dal detentore delle unità *immobiliari adibite* ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria,

**Art. 21**
**Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

## Art. 22
## Individuazione dei servizi indivisibili
*(Art. 1, comma 682, L. 147/2013)*

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

| N. | SERVIZIO INDIVISIBILE | COSTO |
|---|---|---|
| 1 | Servizi di polizia locale | 231.985,51 |
| 2 | Gestione della rete stradale comunale | 18.969,32 |
| 3 | Illuminazione pubblica | 108.600,00 |
| 4 | Cura del verde pubblico | 6.600,00 |
| 5 | Anagrafe | 14.000,00 |

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.

# TITOLO IV
# DISCIPLINA DELL'IMU

## Art. 23
## Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.
*(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)*

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
   a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
   c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## Art. 24
## Assimilazioni all'abitazione principale.
*(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)*
*(eventuale)*

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:
   a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

## Art. 25
## Applicazione dell'Imu alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

1. Immobili concesso in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta di primo grado che, il beneficiario, risieda anagraficamente e dimori abitualmente e se vedovo/a il nucleo familiare sia composto da almeno due componenti,anche se conviventi.
2. Il contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario.

## Art. 26
## Fabbricati fatiscenti
*(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)*

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

**Art. 27**
**Detrazione per l'abitazione principale**
*(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)*

1. All'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A1, A8, A9) si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

2. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**Art. 28**
**Valore aree fabbricabili.**
*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52)*

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

| ZONA<br>*(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)* | VALORE VENALE<br>per mq. |
|---|---|
| ZONE "B" | 232,41 |
| ZONA "C2" | 77,47 |
| ZONA "C3" | 46,48 |
| ZONA "C4" | 25,82 |
| ZONA "C5" | 15,49 |
| ZONA "C6" | 46,48 |
| ZONA "D1" | 20,66 |
| ZONA "D2" | 46,48 |
| ZONA "D3" | 77,47 |

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale *da adottare entro il* 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

# TITOLO V

# GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

## Art. 29
## Approvazione aliquote e tariffe
*(Art. 1, comma 683, L. 147/2013)*

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, oltre che le aliquote IMU, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'art. 22 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

## Art. 30
## Dichiarazione di imposta
*(Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)*

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

4. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

5. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

## Art. 31
## Riscossione del tributo
*(Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)*

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI (o della tariffa di natura corrispettiva), e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento della TARI avviene in rate determinate con delibera della G.M.:

4. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

**Art. 32**
**Funzionario responsabile**
*(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)*

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

**Art. 33**
**Accertamenti**
*(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)*

1. Il comune alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

**Art. 34**
**Ritardati od omessi versamenti.**
*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
n. 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

**Art. 35**
**Ravvedimento operoso**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**Art. 36**
**Importi di modesto ammontare**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

**Art. 37**
**Rimborsi**
*(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura del 3 % a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

**Art. 38**
**Compensazione ed accollo**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

# TITOLO VI
# STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

## CAPO I
## STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

### Art. 39
### Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### Art. 40
### Informazione dei contribuenti

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### Art. 41
### Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

### Art. 42
### Motivazione degli atti - Contenuti
*(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:
   *a)* l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
   *b)* l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
   *c)* le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### Art. 43
### Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

### Art. 44
### Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

## CAPO II
## ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### Art. 45
### Accertamento con adesione
*(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. Si applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 32.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### Art. 46
### Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
   *a)* gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
   *b)* il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

**Art. 47**
**Procedura per l'accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

**Art. 48**
**Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è del 10%.

**Art. 49**
**Adempimenti successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

**Art. 50**
**Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 49, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

# TITOLO VII
# DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 51
## Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 02-10-2013, e il regolamento per la disciplina del seguente tributo:

d. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 28/11/2013.

## Art. 52
## Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

## Art. 53
## Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

*a)* le leggi nazionali e regionali;
*b)* lo Statuto comunale;
*c)* i regolamenti comunali;
*d)* gli usi e consuetudini locali.

## Art. 54
## Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## Art. 55
## Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

## Art. 56
## Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

| N | INTERVENTI | Giorni utili decorrenti dalla richiesta |
|---|---|---|
| 1 | Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo | 15 |
| 2 | Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio | 30 |
| 3 | Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili | 30 |
| 4 | Emissione ruoli riscossioni | 120 |
| 5 | Richiesta scritta di informazioni e notizie | 30 |
| 6 | Risposta ad esposti | 30 |
| 7 | Rimborso di somme comunque indebitamente pagate | 30 |

**Art. 57**
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201.